



REPUBBLICA ITALIANA

1/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14779 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- Marina GORELLA, nata a Trieste il 16 febbraio 1959, ivi residente in via dell'Eremo, n. 74, c.f. GRLMRN59B56L424M, contumace.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, e il Pubblico Ministero nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 3 ottobre 2024 e notificato il giorno 15 seguente ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato Marina GORELLA per

sentirla condannare al pagamento, a favore del Comune di Trieste, della somma di euro 1.143,00 (millecentoquarantatre/00), di cui

- “euro 722,00 - arrotondato da euro 722,02 - a titolo di danno all'immagine”
- ed “euro 421,00 - arrotondato da euro 420,88 – a titolo di danno da disservizio”,

con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che la convenuta, dipendente dell'Ente locale con <qualifica di istruttore amministrativo e mansioni di “rilevatore statistico interno”>, avrebbe dolosamente arrecato all'Amministrazione di appartenenza poiché la stessa, secondo la contestazione formulata in sede penale, “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dipendente del Comune di Trieste, con artifici e raggiri, consistiti nel timbrare il cartellino o comunque attestare la presenza in servizio e nel chiedere poi la liquidazione delle ore straordinarie ISTAT (ossia dedicate all'effettuazione sia di rilevazioni territoriali per i prezzi al consumo sia per l'indagine Aspetti di Vita Quotidiana), svolgeva, invece, attività altre, di natura privata (trattenendosi all'interno dell'abitazione o del Comune, oppure al bar con terze persone, recandosi dal parrucchiere, a scuola a prendere i figli, ecc.), caricava dati non preceduti da rilevazione effettiva, inducendo in errore l'ente di appartenenza circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa straordinaria, procurandosi l'ingiusto profitto dell'erogazione da parte

del Comune di Trieste degli emolumenti dovuti a titolo di compenso per l'attività di fatto non svolta nelle seguenti occasioni: 4.05.2022, 5.05.2022, 7.05.2022, 10.05.2022, 17.05.2022, 21.05.2022, 10.06.2022, 6.09.2022, 10.09.2022, 13.12.2022, 20.12.2022, 12.01.2023, 14.02.2023, con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di ente pubblico".

L'odierna convenuta, poi colpita dalla sanzione disciplinare del "licenziamento senza preavviso", avrebbe quindi:

- indotto in errore la propria Amministrazione e conseguito l'ingiusto profitto consistente nella percezione della retribuzione senza prestazione della prevista attività lavorativa negli intervalli di tempo considerati, con pari danno finanziario corrispondente alla somma delle retribuzioni lorde erogate nel periodo in contestazione ("euro 361,01, pari ad un monte ore, sine titolo, retribuite al dipendente non inferiore a 20,23"), già recuperate, come riferisce la Procura regionale, e, dunque, rimaste estranee al presente giudizio;
- cagionato, riguardo "alla funzione della convenuta di rilevazione dati Istat funzionali a definire il paniere", un danno da disservizio, avendo le "assenze ingiustificate [...] determinato il caricamento di dati statistici non veritieri perché non preceduti da rilevazioni territoriali effettive dei prezzi al consumo"; tale danno è stato quantificato nella misura del "30%, sulla base dello stipendio lordo percepito dalla convenuta nell'arco temporale caratterizzato dai descritti

comportamenti illeciti” (euro “421,00 – arrotondato da euro 420,88”);

- cagionato un danno all'immagine della stessa Amministrazione di appartenenza, quantificato in “euro 722,00 (arrotondato da euro 722,02, pari ad euro 361,01 X 2)”, somma corrispondente al doppio del predetto danno patrimoniale di “euro 361,01” (quest’ultimo, come poco sopra rilevato, già risarcito e, dunque, qui non contestato).

II. L'azione della Procura trae origine da denuncia di danno erariale proveniente dal Comune di Trieste (Servizio Risorse Umane, Ufficio Procedimenti Disciplinari, nota prot. n. B-II/2-3/19-2023 del 6 dicembre 2023; Protocollo in uscita aoccl424/2023/0274941), seguita da attività istruttoria svolta dallo stesso Ufficio requirente.

III. Il danno testé descritto, quantificato nel complessivo importo di euro 1.143,00, è stato contestato a Marina GORELLA con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 3 luglio 2024 e notificato il giorno seguente all'interessata in mani proprie.

III.1. La contestazione preliminare di responsabilità è rimasta priva di riscontro.

IV. Il 19 novembre 2024, la Procura regionale ha depositato copia di disposizione di bonifico bancario del 29 ottobre 2024, riferito al pagamento della somma di euro 1.143,00 - eseguito dalla convenuta a favore della Tesoreria comunale di Trieste con valuta 30 ottobre 2024 - con causale “MARINA GORELLA. RISARCIMENTO DANNO ERARIALE DI EURO 1.143,00 IN CORSO DI GIUDIZIO-G.14779

CORTE DEI CONTI FVG".

V. La convenuta non si è costituita.

VI. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025, il Collegio ha, preliminarmente, preso atto della mancata costituzione della convenuta, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, e ne ha, pertanto, dichiarato la contumacia.

È stato, quindi, sentito il Pubblico Ministero, che – dopo aver depositato reversale di incasso n. 34556/2024 del 28 novembre 2024 per l'importo di euro 1.143,00, riferita all'odierno giudizio ed emessa dal Comune di Trieste (e dallo stesso trasmessa alla Procura regionale con nota di pari data prot. n. B-II/2-3/24-2023) - ha confermato l'avvenuta soddisfazione della pretesa attorea.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Le allegazioni della Procura regionale (*supra*, *sub IV*) conducono a ritenere che la pretesa attorea, come peraltro confermato dal Pubblico Ministero in udienza, sia stata soddisfatta.

Va, dunque, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. Il comportamento tenuto dalla convenuta nel corso del procedimento, che ha in breve tempo eseguito il pagamento della somma contestata, conduce il Collegio a ritenere giusto disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia,
definitivamente pronunciando:

i) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del
contendere;

ii) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Trieste, 16/01/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)